

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 40

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAGLIARINI

Norme per il trasferimento dei beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale dello Stato e delle regioni al demanio dei comuni

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'alienazione dei beni del demanio dello Stato, dopo l'entrata in vigore del codice civile e del codice della navigazione, è stata nel tempo oggetto di numerosi e disomogenei provvedimenti legislativi.

Al fine di riformare la normativa vigente e di individuare criteri omogenei, si è giunti all'approvazione della legge 31 dicembre 1993, n. 579, recante « Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato », che prevede una disciplina generale diretta ad agevolare il trasferimento agli enti locali dei beni immobili dello Stato, demaniali o patrimoniali, non utilizzati in conformità alla propria destinazione pubblicistica, nonché una disciplina particolare riguardante l'alienazione di singoli beni immo-

bili dello Stato indicati dalla medesima legge.

Successivamente, in materia di trasferimento di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, sono intervenute le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 37 e 38, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (collegato alla manovra finanziaria per il 1996).

In particolare, il comma 37 di tale legge dispone che possono essere trasferiti agli enti locali, a richiesta dei medesimi, i beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato che risultino non utilizzati alla data del 30 giugno 1995 o che, anche successivamente a tale data, risultino non più utili ai fini istituzionali delle amministrazioni dello Stato. Ulteriori norme in materia sono contenute nei commi da 86 a 105 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre

1996, n. 662, e successive modificazioni (collegato alla manovra finanziaria per il 1997).

Nello specifico, i commi da 86 a 96 riguardano la dismissione di beni di appartenenza al patrimonio dello Stato mediante il loro conferimento a fondi immobiliari da istituire ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 86, mentre i commi da 99 a 105 si riferiscono alle dismissioni anche dei beni demaniali oltre che a quelli del patrimonio statale. Al riguardo è necessario tenere presente che l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), intervenendo in materia di beni immobili dello Stato, ha modificato alcuni dei commi da 86 a 105 della citata legge n. 662 del 1996 al fine di semplificare la procedura, che si è dimostrata particolarmente complessa impedendo l'avvio di significative operazioni di dismissioni.

Infine, la legge 15 maggio 1997, n. 127 (cosiddetta « Bassanini 2 ») all'articolo 17, comma 65, ha previsto che mediante regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, possono individuarsi altri casi e modalità con i quali i beni immobili dello Stato possono essere ceduti a titolo gratuito agli enti locali e alle regioni.

Comunque, i beni interessati devono essere iscritti al catasto del demanio civile e militare ed essere inutilizzati da almeno dieci anni. Rispetto alle citate leggi n. 579 del 1993 e n. 549 del 1995, le disposizioni contenute nella legge n. 662 del 1996 hanno sicuramente una portata più ampia, in quanto si possono applicare a tutti i beni demaniali, e non solo a quelli che risultano essere inutilizzati, e non indicano una procedura specifica per favorire l'acquisto dei beni da parte degli enti locali. Le norme citate introducono un decentramento di competenze in ordine alla stipula dei contratti di compravendita, evidentemente allo scopo di velocizzare la procedura di alienazione, individuando nuove modalità per la definizione del prezzo di alienazione dei beni, che non viene più affidata all'ufficio tecnico erariale. Non appare peraltro chiaro se le disposizioni di cui alla citata legge n. 662

del 1996 si sovrappongano o meno a quelle precedenti, delle quali non è stata prevista alcuna abrogazione.

In materia di beni demaniali dello Stato da trasferire agli enti locali grande importanza rivestono i beni appartenenti al demanio marittimo, disciplinati dall'articolo 822 del codice civile, che costituiscono un settore di particolare rilevanza in campo economico e sociale, rispetto al quale si è tuttavia prestata finora scarsa attenzione. Nonostante la disciplina giuridica di tali beni sia stata oggetto di vari provvedimenti, gli stessi hanno infatti riguardato solo la ripartizione delle funzioni amministrative tra lo Stato e le regioni. Peraltro, si tratta di funzioni amministrative limitate, in quanto l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha delegato alle regioni le funzioni amministrative relative al litorale marittimo, alle aree demaniali immediatamente prospicienti e alle aree del demanio lacuale e fluviale, solo quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche o ricreative. Occorre inoltre ricordare che la legge n. 59 del 1997 (cosiddetta « legge Bassanini 1 ») attribuisce alle province le funzioni relative al rilascio di concessioni su beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per la realizzazione di infrastrutture dedicate alla nautica da diporto, mentre le regioni conservano le funzioni amministrative di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Successivamente, l'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, ha attribuito ai comuni le funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia. Tale conferimento non opera con riferimento ai porti e alle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. A quest'ultimo proposito, rilevo come tale disposizione

male si concili con la sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 1997, che ha annullato il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, limitatamente alla parte che concerne aree del territorio della regione Liguria.

Ritengo, quindi, che il trasferimento delle funzioni dallo Stato centrale agli enti locali debba essere accompagnato necessariamente da un effettivo trasferimento dei beni demaniali. Da questa esigenza nasce la proposta di legge in esame, con la quale si prevede il trasferimento dei beni demaniali marittimi, i quali assumono grande rilevanza per lo sviluppo del territorio su cui insiste il bene stesso. Lo snellimento delle procedure di gestione che ne conseguirebbe, garantirebbe una razionale ed efficace valorizzazione del bene, traducendosi in indiscutibili vantaggi per la popolazione, che godrebbe dei conseguenti effetti positivi, come del resto la stessa Corte dei conti ha più volte evidenziato nel corso delle sue indagini territoriali sulla gestione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato.

In questo senso, una gestione svincolata da mediazioni politico-burocratiche, che oggi non hanno più ragione di esistere, appare indispensabile in uno Stato che si accinge a diventare federalista.

Nel quadro della riforma degli enti locali, in cui il comune va assumendo una maggiore autonomia ed un ruolo fondamentale nell'azione amministrativa, può considerarsi certamente positiva l'attribuzione di maggiori responsabilità agli enti locali. Pertanto, la presente proposta di legge reca anche norme sul trasferimento ai comuni dei porti lacuali, dei fiumi, dei laghi e dei torrenti appartenenti al demanio dello Stato o delle regioni. Inoltre, il

testo proposto prevede, anche relativamente ai porti di rilievo internazionale, il trasferimento al demanio comunale di quei beni che, pur appartenendo formalmente al demanio marittimo, non hanno di fatto ormai alcuna attinenza con l'attività marittimo-portuale vera e propria. Inoltre prevede il trasferimento, a titolo gratuito, dei beni del demanio militare a patrimonio disponibile dei comuni qualora di detti beni non ne sia accertata la vigente strumentalità ai loro fini istituzionali.

Tale complessivo trasferimento di beni appare necessario soprattutto per consentire alle amministrazioni locali di provvedere tempestivamente alla salvaguardia del territorio, in quanto il selvaggio sfruttamento idrogeologico ha alterato la morfologia di intere vallate, il prosciugamento di canali, il cambiamento del corso dei torrenti e il ritiro dei laghi. Nel corso delle due passate legislature, in materia sono state avanzate da più parti preoccupazioni circa gli effetti che la disciplina in esame potrebbe avere sul fronte della lotta all'abusivismo selvaggio. A tale riguardo, nel testo predisposto si è ritenuto di escludere in maniera espressa ed assoluta ogni forma di sanatoria o di nuovo condono in relazione alle opere abusive costruite in violazione delle norme di inedificabilità stabilite dagli strumenti urbanistici o dalle norme a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici, artistici, architettonici, archeologici e idrogeologici, nonché prevedendo l'obbligo di abbattimento degli abusi.

Auspico pertanto l'approvazione della presente proposta di legge la quale consente di rispondere pienamente alle esigenze evidenziate in materia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I beni appartenenti al demanio marittimo statale, di cui all'articolo 28 del codice della navigazione, nonché le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio dei comuni, salvo quanto disposto al comma 3.

2. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni i porti lacuali e fluviali, i fiumi, i laghi e i torrenti appartenenti al demanio statale di cui all'articolo 822 del codice civile, nonché i canali appartenenti al demanio dello Stato o delle regioni.

3. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui al comma 1 del presente articolo le categorie di porti marittimi nazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

4. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni interessati tutte le aree e i beni immobili e mobili appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale statale e affidati in gestione agli enti, alle aziende dei mezzi meccanici e ai consorzi qualora non siano più effettivamente utilizzati per attività marittimo-portuale, lacuale e fluviale alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le aree ed i beni dismessi appartenenti al demanio statale, nonché le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio dei comuni. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni tutte le aree e i beni immobili e mobili appartenenti al demanio statale e affidati in gestione agli enti, alle aziende dei mezzi meccanici e ai consorzi, qualora non siano più effettivamente utilizzati per attività.

ART. 2.

1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di

trasferimento delle aree e dei beni di cui all'articolo 1.

2. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, i sindaci dei comuni competenti per territorio trasmettono al Ministro delle finanze, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi delle aree e dei beni di cui al comma 4 dell'articolo 1, nonché, entro quattro mesi, gli elenchi delle aree e dei beni di cui al medesimo articolo 1, comma 5, secondo periodo.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici statali trasmettono ai comuni l'elenco completo delle concessioni in essere sul demanio dismesso, comprese le pertinenze, con tutti gli elementi necessari a garantire il regolare trasferimento del demanio ai sensi di quanto previsto dalla presente legge.

4. I beni immobili demaniali trasferiti ai sensi della presente legge restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici ed artistici. Le opere eseguite su tali beni non sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Si applicano le disposizioni sull'obbligo di abbattimento delle opere abusive eseguite in violazione dei vincoli di inedificabilità stabiliti dagli strumenti urbanistici o dalle norme a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, storici, artistici, architettonici, archeologici e idrogeologici, come previsto dal capo I della citata legge n. 47 del 1985.

ART. 3.

1. È consentito l'affidamento in gestione delle attività inerenti le aree e i beni oggetto della presente legge a soggetti privati o ad organismi ai quali partecipino congiuntamente soggetti pubblici e privati.

2. L'affidamento in gestione di cui al comma 1 del presente articolo deve avvenire nelle forme di cui all'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I comuni provvedono a determinare e ad aggiornare gli eventuali canoni con-

cessori per le attività affidate in gestione secondo le modalità e i criteri stabiliti nell'atto di concessione, nel quadro dei criteri direttivi generali di gestione dei beni demaniali determinati dallo Stato sulla base delle norme vigenti in materia.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2, i comuni competenti per territorio subentrano nei rapporti giuridici ed economici in atto alla medesima data.

ART. 4.

1. I beni appartenenti al demanio militare sono trasferiti, a titolo gratuito, al patrimonio disponibile dei comuni sul cui territorio i beni stessi insistono, salvo che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sia accertata la destinazione in atto dei medesimi alle rispettive finalità istituzionali.

2. Il Ministro della difesa di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché con il Ministro per i beni e le attività culturali, relativamente agli immobili soggetti a tutela, e con il Ministro dell'ambiente, relativamente ai beni compresi in aree protette o di particolare pregio naturalistico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di trasferimento delle aree e dei beni di cui al comma 1.

3. Ai fini di cui alla presente legge, sono fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sulle procedure in corso di definizione alla data di entrata in vigore della presente legge con eventuali soggetti privati.

4. Qualora i comuni procedano all'alienazione di beni trasferiti ai sensi della presente legge, la metà del ricavato della cessione è attribuito al Ministero della difesa.

5. Qualora l'affidamento in concessione delle aree e dei beni di cui alla presente legge coinvolga gli interessi di due o più comuni, i comuni interessati sono tenuti a

chiedere il parere vincolante della regione, che si esprime entro tre mesi dalla data della richiesta. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore ad un mese. Qualora il parere non sia espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole.

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici catastali provvedono d'ufficio ed a titolo gratuito alla voltura in favore dei comuni di tutte le aree del demanio pubblico dismesse e delle loro pertinenze.

7. Eventuali controversie aventi ad oggetto l'affidamento in concessione sono di competenza della regione. La regione è altresì competente a dirimere eventuali controversie aventi ad oggetto l'aumento del canone di concessione, qualora esso risulti superiore al tasso programmato di inflazione.

ART. 5.


1. Tutti i trasferimenti previsti dalla presente legge avvengono a titolo gratuito.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante la riduzione dei trasferimenti finanziari dello Stato ai comuni interessati, in misura pari alle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione, determinati alla data di entrata in vigore della presente legge, dovuti per i beni appartenenti al demanio marittimo statale e trasferiti ai sensi della presente legge, al netto di eventuali oneri di manutenzione o di ammortamento iscritti nel bilancio dello Stato, e mediante l'eliminazione degli oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni stessi.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0.26



14PDL0011100